



TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI

N. 1053/2024 MIN

Il Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) dott. Valeria Montaruli | Presidente |
| 2) dott. Maria Luisa Alessio | Giudice rel. |
| 3) dott. Adelaide Minenna | Giudice Onorario |
| 4) dott. Antonio Calamo Specchia | Giudice Onorario |

letti gli atti relativi al minore S. [REDACTED] 2, figlia di [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] e nata in [REDACTED]

letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 31 d.l.vo 218 da [REDACTED]

S. [REDACTED] nonni paterni della predetta minore, assistiti e difesi dall'avv. Andrea Fabricatti;

valutate le informazioni assunte;

preso atto del parere manifestato dal PM in sede;

sentito il giudice relatore nell'odierna camera di consiglio;

OSSERVA

È stato proposto ricorso ex art. 31 d lvo 286/98 a tutela della sopra indicata minore, al fine di consentire la permanenza in Italia dei nonni paterni.

Tanto premesso è opportuna una digressione sull'art. 31 co III d lvo 286/98.

In merito alla consistenza dei "gravi motivi" che legittimano il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio dello Stato si sono formati diversi orientamenti.

Il più recente, sostenuto dalle pronunce della Corte di cassazione a Sezioni Unite, sottolinea come *"la valutazione del danno conseguente all'allontanamento dei genitori e allo sradicamento del minore deve essere fondata su un giudizio prognostico che non trascuri l'età del minore, il grado di radicamento nel nostro Paese, in relazione anche alla durata del soggiorno, e le prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori nell'ipotesi di rimpatrio dei medesimi. Si è inoltre evidenziato (Cass., Sez. I, 21 febbraio 2018, n. 4197) che la temporaneità imposta dalla norma al provvedimento di autorizzazione al soggiorno del familiare non implica di necessità che temporanea sia anche la situazione di grave disagio o danno che si vuole contrastare"*. La Corte ha specificato

inoltre che "ai fini del giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita del minore con incidenza sul suo sviluppo psicofisico, si sono positivamente valutati: il radicamento della famiglia nel territorio nazionale, lo sforzo di inserimento nella società italiana e la problematicità dell'adattamento del minore alle condizioni di vita e alle usanze di un Paese straniero in caso di diniego dell'autorizzazione (Cass., Sez. VI-1, 17 dicembre 2015, n. 25419); il disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui è il centro dei propri interessi e relazioni o di allontanamento di uno o di entrambi i genitori (Cass., Sez. VI-1, 2 dicembre 2014, n. 25508; Cass., Sez. VI-1, 2 dicembre 2015, n. 24476; Cass., Sez. I, 3 agosto 2017, n. 19433); la tenera età del minore (Cass., Sez. VI-1, 20 luglio 2015, n. 15191)".

Il contemperamento tra il diritto del minore a non essere separato dai suoi genitori e la tutela dell'interesse pubblico al controllo del fenomeno dell'immigrazione, può essere realizzato, dunque, solo con la valutazione della situazione concreta unita alla esplicita temporaneità dell'autorizzazione rilasciata. È infatti evidente che un genitore disattento e trascurante non rappresenti una figura significativa per il minore, così come un genitore che abbia consapevolmente violato le leggi dello Stato e magari sia stato attinto da una misura restrittiva della libertà personale non può costituire un valido punto di riferimento a livello educativo; al contrario, un genitore che eserciti adeguatamente il suo ruolo e che tenti di integrarsi nella società italiana rispettandone le leggi, potrà essere autorizzato ex art. 31 comma 3 a permanere in Italia per un periodo limitato di tempo in modo tale da consentirgli di regolarizzare la sua posizione e tutelare in tal modo i figli minori. In punto di diritto, per giurisprudenza consolidata, l'art. 31 comma 3 del d.lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che può autorizzarsi l'ingresso o la permanenza del "familiare", per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni normative in tema di soggiorno dello straniero sul territorio nazionale. La norma in esame va intesa nel senso di riconoscere, in favore del minore, il diritto al mantenimento dei rapporti continuativi con entrambi i genitori e, in generale, con i familiari con cui il minore stesso ha costruito un rapporto significativo, con la conseguente necessità di valorizzare non solo situazioni contingenti ed eccezionali legate alla salute del minore ma, più in generale, qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età e/o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, possa derivare al minore dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall'ambiente in cui è cresciuto. Pertanto, nel novero dei familiari che possono beneficiare dell'autorizzazione di cui all'art. 31, comma 3 D.lgs. n. 286/98 rientrano sicuramente anche le figure dei nonni, soprattutto se di fatto inserite e conviventi con il nucleo familiare nel quale vivono i minori.

Venendo al merito della questione odierna, si rileva che i ricorrenti hanno rappresentato di essere i nonni paterni della minore [REDACTED], giunti in Italia per aiutare il proprio figlio e la moglie, perché

entrambi lavorano come braccianti agricoli e quando sono impegnati con il loro lavoro, si prendono cura della bambina; i nonni sono giunti in Italia nel mese di gennaio 2024, quando la famiglia del proprio figlio ha avuto bisogno di loro; essi hanno altre due figlie, [REDACTED] che vivono in Italia, presso il Comune di [REDACTED]. I signori [REDACTED] genitori della piccola [REDACTED] beneficiano entrambi di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e lavorano nella stessa azienda. I servizi hanno sostanzialmente confermato il quadro rappresentato e le forze di polizia non hanno evidenziato elementi di pregiudizio a riguardo della condotta dei ricorrenti. La minore è nata e sempre vissuta in Italia; i nonni paterni sono un valido supporto familiare per la bambina, che con loro ha costruito un solido rapporto affettivo consolidato con l'inserimento dei ricorrenti nella famiglia nucleare, assicurando alla stessa stabilità affettiva ed emotiva e risparmiando ai genitori la necessità di ricorrere all'ausilio di estranei nella gestione dei bisogni della figlia, non ancora in grado a provvedere a se stessa. Sarebbe pregiudizievole l'eventuale allontanamento o sradicamento dei nonni in ragione del diniego al rilascio del permesso di soggiorno, in quanto ne deriverebbe *"un danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave per lo sviluppo psico-fisico del minore"* secondo i principi confermati recentemente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, nella sentenza n. 15750/2019, oltre che lesiva del loro diritto all'unità familiare e non rispettoso del principio di superiore interesse dello stesso. Il terzo comma dell'art. 31 del T.U. sull'immigrazione autorizza, infatti, *"il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare"* anche in deroga alle altre disposizioni dello stesso T.U.. Quanto alla durata dell'autorizzazione, avuto riguardo alle esigenze della minore ed alla sua età che non le consente alcuna forma di autonomia, si ritiene congruo il termine di cinque anni dalla data di adozione del presente decreto, cioè fino al 2.4.2030.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt.31, D. L.vo 286/1998; 737 e s. c.p.c.;

così provvede:

- 1) **Accoglie** il ricorso in oggetto e per l'effetto autorizza [REDACTED] a permanere nel territorio dello Stato italiano per cinque anni dalla data di adozione del presente decreto, fino al 2.4.2030;
- 2) **Avverte** i predetti che eventuali loro attività incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia, così come la anticipata cessazione dei motivi che ne giustificano il rilascio, determinerà la revoca dell'autorizzazione;
- 3) **Impegna** il Servizio sociale del Comune a seguire gli sviluppi del caso, esercitando la dovuta vigilanza sulla condotta dei genitori del minore ed assicurando ogni ulteriore sostegno al nucleo;

4) Attribuisce al presente decreto efficacia immediata.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al PM in sede e per la notificazione ai ricorrenti, presso il difensore, al Questore di Foggia Ufficio Immigrazione, al Servizio sociale di Carapelle, e al consultorio familiare.

Così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025

Il giudice est.

Dott. Maria Luisa Alessio

Il Presidente

Dott. Valeria Montaruli

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. N. 196 del 2003, art. 52, nei termini imposti dalla legge.